

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **536/1988** (ECLI:IT:COST:1988:536)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **10/05/1988**

Deposito del **12/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **25/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13095**

Atti decisi:

N. 536

## ORDINANZA 10-12 MAGGIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale e degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal pretore di Pietrasanta, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte costituzionale con ordinanza n. 60 del 1987 dichiarava

manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 c.p.p. promossa dal Pretore di Pietrasanta in quanto il giudice che gliela aveva rimessa, spogliato di un procedimento penale in base proprio alle norme denunziate, risultava sfornito di poteri decisori in ordine alla soluzione di un eventuale conflitto nel quale solo la questione stessa sarebbe risultata rilevante;

che il medesimo pretore, nell'ambito dello stesso procedimento, osservando di conservare in astratto il potere di rivolgersi alla Corte di Cassazione per denunciare il conflitto di competenza, ha nuovamente riproposto tale questione, "per dare concreto fondamento a tale denuncia", in tal modo palesando ex ore suo come non spetti a lui applicare le norme denunziate e come una pronunzia della Corte avrebbe efficacia eventuale restando il pretore libero di instaurare o meno il ventilato conflitto;

che, nel merito, il pretore si riporta integralmente alle considerazioni contenute nella prima ordinanza secondo cui le norme denunziate violerebbero gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma della Costituzione nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti, così in sostanza sollevando solo una questione circa la discrezionalità prevista dalle norme denunziate in un senso già disatteso da questa Corte con sentenza n. 274 del 1974 in riferimento all'art. 20 c.p.p.;

Considerato che con l'ordinanza n. 60 del 1987 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione de qua, non rilevando un vizio formale rimuovibile nello stesso procedimento di merito, ma per difetto di legittimazione del giudice remittente;

che tale pronunzia ha contenuto decisorio ed è quindi assistita dall'efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione, il quale in questo caso determina in radice l'impossibilità di proporre da parte della stessa autorità la medesima questione, per la rilevata carenza di poteri decisori;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 cod.proc.pen. sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*